Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

**Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio**

## CAPO VII

*Norme in materia di pianiper gli insediamenti produttivi*

### Art. 18

*Effetti dell' approvazione dei pianie organo competente al rilascio dell' autorizzazioneall' occupazione temporanea d' urgenza*

**1.** L' approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.

**2.** La competenza al rilascio della autorizzazione all' occupazione temporanea d' urgenza spetta, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, al Sindaco del Comune in cui deve realizzarsi il piano.

### Art. 19

*Entrata in vigore*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.